

TI_GERICHTE 52.2016.447 vom 11. Juni 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-06-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.447

FR: TI_GERICHTE 52.2016.447 du 11 juin 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2016.447 del 11 giugno 2018

Regeste

Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e di rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). 2. La ricorrente lamenta innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché quanto da essa invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b). 2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma, applicabile anche ai procedimenti in materia di diritto degli stranieri, assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 6a ed., Zurigo 2010, pag. 374 n. 1615, pag. 384 n. 1672 segg., segnatamente n. 1680; Ben jamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n. 17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64). Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la

decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del

E. 2

piani e composta da 4 camere da letto, 3 bagni, lavanderia, sala da pranzo, salotto, studio e cucina, oltre che dal garage e locale termico), tale consumo dovrebbe essere molto superiore a quello rilevato, tenuto pure conto che la ricorrente stessa ha affermato di lasciare accese le luci anche in sua assenza per timore dei ladri. Il Consiglio di Stato ha poi accertato (consid. 6b, pag. 10) che il consumo di acqua potabile (destinato all'igiene personale, per cucinare, per la lavatrice, per la pulizia della casa, per lavare i piatti e il WC) era insufficiente già per una sola persona: " In particolare, nel 2010 (01.01.10-31.12.10), momento del rilascio del permesso di dimora alla ricorrente (e alla madre), esso si elevava a 17 m³, ovvero unicamente 1 m³ in più di quello constatato nel 2009. Nel 2011 (01.01.11-31.12.11) si è ridotto a soli 10 m³, mentre nel 2012 (01.01.12-31.12.12) è stato di 43 m³. Dal 30 settembre 2012 al 30 settembre 2013, benché nell'abitazione si fosse notificato anche _____, esso ammontava a 38 m³, dal 30 settembre 2013 al 12 novembre 2014 (1 anno, 1 mese e 12 giorni) a 26 m³ e dal 30 giugno 2014 al 20 aprile 2016 (1 anno, 9 mesi e 20 giorni) a 69 m³. Da rimarcare poi come tale abitazione sia sempre stata tassata quale casa di vacanza, senza che tale qualifica sia mai stata contestata ". Oltre a ciò, dall'inserito di causa risulta che RI 1 e i suoi genitori si sono iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) soltanto a partire dal 4 novembre 2013. 4.2. Alla luce di quanto precede vi sono pertanto diversi elementi, convergenti, sufficienti per ritenere che da diversi anni, pur disponendo di un'abitazione in Svizzera, la ricorrente vi faccia riferimento soltanto in modo limitato, in concomitanza con impegni specifici o per vacanza. In effetti, il centro dei suoi interessi (anche famigliari) si trova in Italia, segnatamente in provincia di _____, dove ha terminato il liceo e poi proseguito gli studi all'Università e dove i suoi genitori svolgono la loro attività lucrativa (https://www._____.it) ed hanno anch'essi il loro centro di vita e di interessi, come stabilito nel giudizio di data odierna relativo al loro permesso di dimora UE/AELS (STA 52.2016.446). Lo conferma peraltro il fatto che _____ essa è presidente del _____ e socia _____, con funzioni attive, ed aveva un conto bancario presso la Banca _____, ove nel 2014 vi erano depositati oltre fr. 30'000.-. Non permettono di sovvertire quanto precede, siccome non rendono ancora verosimile la presenza regolare ed effettiva sul nostro territorio di RI 1, le diverse fatture per i consumi dell'immobile (bollette per l'elettricità, il gasolio e l'acqua potabile) con le ricevute postali e gli scontrini per acquisti di generi alimentari e farmaceutici. Come ha rilevato il Governo, i documenti prodotti dimostrano soltanto la presenza saltuaria di uno dei membri della famiglia _____ in Ticino (non si sa chi esattamente) soprattutto tra il venerdì e il lunedì (9 e 10.02.14; 13.03.14; 18.04.14 [inizio vacanze pasquali],

E. 2.2

In concreto, la Sezione della popolazione ha emanato il provvedimento concernente RI 1 con la seguente motivazione: "Gentile signora RI 1, in relazione alla citata istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di domicilio, le comunichiamo che l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene alcuna disposizione in merito al citato permesso il quale continua ad essere regolato dalla legge federale sugli stranieri (LStr), nonché dai pertinenti trattati con l'estero. Attualmente il suo permesso di dimora "B" UE/AELS è scaduto il 19 novembre 2014 ed ha in corso la richiesta di rilascio del permesso

di domicilio. Dalla documentazione in nostro possesso, in particolare dal rapporto informativo dell'11 dicembre 2014 e dal rapporto d'esecuzione del 23 maggio 2015, redatti dalla Polizia Cantonale di _____, risulta che il suo centro di vita e interessi e quello dei suoi famigliari è situato all'estero. Inoltre rileviamo che ha frequentato le scuole all'estero e tuttora è iscritta all'Università di _____. Già solo per questi motivi, tenuto conto delle sue osservazioni presentate entro i termini stabiliti nell'ambito del diritto di essere sentita, richiamati l'ALC, l'art. 23 OLCP, gli artt. 34 e 96 LStr, l'art. 60 OASA, nonché ogni altra normativa applicabile in casu, il rilascio del permesso di domicilio è negato ed il permesso di dimora "B" UE/AELS è revocato. E' pertanto tenuta a lasciare la Svizzera entro il 19 ottobre 2015, notificando la partenza presso l'Ufficio controllo abitanti ed il Servizio regionale degli stranieri competenti. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione".

Va pure osservato che il 13 luglio 2015, quindi poco più di un mese prima dell'emanazione del provvedimento, l'Ufficio della migrazione aveva comunicato a RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese, dandole la possibilità di esprimersi in merito, nei seguenti termini: "Gentile signora RI 1, ci riferiamo all'istanza del 29 settembre 2014 intesa ad ottenere il permesso di domicilio "C" UE/AELS. La informiamo che alcuni dei presupposti che possono giustificare il rilascio del chiesto permesso o il mantenimento del permesso di dimora, sono il trasferimento in Svizzera, da parte dei richiedenti, del luogo che costituisce il centro principale dei propri interessi e la presenza effettiva sul nostro territorio. Dal rapporto informativo e dalla documentazione in nostro possesso, emerge che è presente raramente sul nostro territorio, tenuto pure conto che frequenta l'Università a _____ e che anche i suoi genitori sono raramente presenti in Svizzera, ne consegue che il luogo degli interessi personali e professionali sia situato all'estero e che il soggiorno sia fittizio. Alla luce di quanto precede, la scrivente Autorità ritiene che nel suo caso le condizioni necessarie a giustificare il rilascio di un permesso di domicilio C UE/AELS o il mantenimento del permesso di dimora B UE/AELS non risulterebbero attualmente ottemperate. Per questo motivo la invitiamo a presentare le sue eventuali precisazioni e osservazioni scritte entro 15 giorni dalla notifica della presente. La informiamo che in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, la decisione sarà presa in considerazione della documentazione in nostro possesso". Alla luce di quanto precede si può quindi senz'altro ritenere che in concreto i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza testé menzionata sono stati ossequiati dal Dipartimento. L'argomentazione addotta ha infatti consentito a RI 1 di rendersi perfettamente conto delle ragioni poste a fondamento dell'avversata pronuncia, ovvero che la perdita del permesso di soggiorno è stato determinato dall'assenza della sua presenza regolare sul nostro territorio e dal centro dei suoi interessi che si trova all'estero. Prova ne è che quando la Sezione della popolazione le ha prospettato il provvedimento impugnato, essa ha formulato puntuali osservazioni indicando che l'abitazione di _____ era perfettamente arredata e da lei regolarmente abitata durante l'anno solare, visti pure i consumi elettrici e gli scontrini di acquisti in Svizzera di generi alimentari, di abbigliamento e farmaceutici prodotti. In seguito la ricorrente è stata in grado di impugnare la decisione dipartimentale, con la dovuta cognizione di causa e patrocinata da un legale, davanti al Consiglio di Stato - inoltrando pure un allegato di replica -, successivamente, al Tribunale cantonale amministrativo. Contestando la misura presso le diverse istanze, versando peraltro agli atti una copiosa documentazione, essa ha pertanto dimostrato di avere ben capito i motivi posti alla base del querelato provvedimento dipartimentale.

E. 2.3

Ne discende che la censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata dalla ricorrente si rivela infondata. 3. 3.1. Permesso di domicilio UE/AELS 3.1.1.

L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che in quanto tale non è previsto dall'ALC, di principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità italiana di RI 1. Giusta l'art. 5 OLCP, esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStr e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStr dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 (cpv).

E. 5

e 21.06.14; 30.07.14; tra l'1 e il 3.09.14; tra il 27 e il 30.09.14, 6.10.14, tra l'1 e il 3.11.14 [festa dei morti], il 18.11.14 [data dell'incontro informale presso l'Ufficio di Polizia di _____ dopo colloquio telefonico del 17.11.14], 30.11.14; 3, 18 e 19.01.15, 23.03.15 e 15.05.15). Non porta a diversa conclusione l'argomento secondo cui il citofono di casa non funzionava. In primo luogo, nulla è dato di sapere da quando il medesimo era guasto. Secondariamente, appare alquanto strano che essa ed i suoi genitori non se ne fossero mai accorti fino al settembre 2015, visto pure che l'insorgente sostiene di essersi assentata dall'abitazione durante tutti questi anni soltanto per sostenere gli esami e per trascorrere due settimane all'anno di vacanza. Infine nemmeno il fatto che sua madre abbia registrato a suo favore il marchio _____ presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a Berna, dimostra la sua presenza sul territorio. 5. Va da sé che, non soggiornando regolarmente e ininterrottamente in Svizzera e avendo il centro degli interessi personali e famigliari in Italia, RI 1 non può pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per stabilirsi definitivamente nel nostro Paese. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto integralmente respinto. Va comunque già sin d'ora detto che l'insorgente (1994), nonostante non possa più ottenere un'autorizzazione di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare (cfr. art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC), ha sempre la possibilità di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS, sempre che ne adempia evidentemente le condizioni, e in primo luogo dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 e 2 LPAm. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
vicepresidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.